



Regolamento del "Premio Gian Pietro Ballatore"

Art. 1

Per onorare la memoria del Prof. Gian Pietro Ballatore è istituito il "Premio Gian Pietro Ballatore" presso la Società Italiana della Scienza del Suolo, destinato a premiare tesi sperimentali di laurea su argomenti di Scienza del Suolo.

Art. 2

Sono ammessi a concorrere al Premio i laureati in Scienze Agrarie e Forestali.

Art.3

Il patrimonio del "Premio Gian Pietro Ballatore" è costituito:

- a) dalla somma di lire 4.500.000, raccolte mediante pubblica sottoscrizione dalla Società Italiana della Scienza del Suolo;
- b) da eventuali donazioni ed offerte successivamente effettuate ad incremento del patrimonio del Premio;
- c) dalle quote di interessi non utilizzati per le premiazioni o dall'ammontare dei premi non assegnati.

Art. 4

Il capitale del Premio è investito in titoli a reddito fisso della Stato o equiparati a quelli dello Stato.

Art. 5

Il patrimonio del Premio è amministrato dalla SISS separatamente da quello sociale, con rendiconto annuale distinto, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo della SISS.

Art. 6

Le premiazioni vengono effettuate ogni due anni, con la somma di lire 1.500.000 prelevata dagli interessi maturati nel biennio precedente. La parte rimanente degli interessi, salvo le normali spese per l'assegnazione del Premio, è destinata all'incremento del capitale.

Art. 7

Il premio viene conferito per concorso da una Commissione di cinque membri così costituita:

- 1) il Presidente della SISS;



- 2) tre soci della SISS designati dal Consiglio della Società stessa;
- 3) un Professore universitario di ruolo di disciplina attinente alla Scienza del Suolo designato dalla Facoltà Agraria dell'Università degli Studi di Palermo.

Art. 8

Il bando di concorso viene emanato, a cura del Segretario della SISS, almeno 8 mesi prima del termine della presentazione delle tesi di laurea da parte dei concorrenti.

Art. 9

La Commissione deve redigere una relazione contenente un giudizio sui lavori presentati dai singoli concorrenti e la motivata assegnazione del Premio. La relazione viene pubblicata sul Bollettino della SISS. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Art. 10

Il Premio è indivisibile e conferito a lavori che rappresentino un contributo al progresso della Scienza del Suolo. In caso di mancata assegnazione il suo ammontare andrà devoluto ad aumento del capitale.